



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PROIETTO GALILEO, Presidente

ERCOLANI GIORGIO, Relatore

SIFFREDI CLAUDIO, Giudice

in data 14/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2543/2023 depositato il 12/06/2023

proposto da

M.a.r. Macchine Automatiche Riempitrici S.r.l. - 04147100152

Difeso da

Vincenzo Camerlengo - CMRVCN46H11A662T

Rappresentato da Nicola Di Biase - DBSNCL54A22G337D

Rappresentante difeso da

Vincenzo Camerlengo - CMRVCN46H11A662T

ed elettivamente domiciliato presso vincenzo.camerlengo@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

Difeso da

Vincenzo Camerlengo - CMRVCN46H11A662T

ed elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO RECUPERO n. T9DCRFE000492023 IVA-ALTRO 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A.R. MACCHINE AUTOMATICHE RIEMPITRICI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'atto di recupero di credito IVA di cui in epigrafe, ritenuto dall'Ufficio indebitamente utilizzato in compensazione.

La ricorrente ha precisato che l'atto impugnato è fondato sul rilievo della mancanza di abilitazione del Professionista all'applicazione del visto di conformità (riconosciuta a partire dal 07.05.2019), con conseguente accertamento della dichiarazione fiscale certificata come non vistata.

In sintesi, la ricorrente evidenzia:

- che la sottoscrizione apposta nel rigo del visto di conformità da parte di Vincenzo Camerlengo è stato frutto di errore, in quanto il Professionista in questione è Presidente del Collegio Sindacale e avrebbe dovuto apporre la sottoscrizione nel rigo relativo all'organo di controllo. La ricorrente precisa che egli, invece, ha per mero errore materiale, apposto la sottoscrizione nel rigo relativo al visto di conformità.

- che il credito comunque non è contestato nel merito;

- che la mancata apposizione del visto è un fatto puramente formale;

- che difettano anche i presupposti per l'applicazione del trattamento sanzionatorio in quanto non vi è stato dolo;

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, sostanzialmente eccependo l'inammissibilità del ricorso perché in formato non nativo digitale e nel merito evidenziando la piena legittimità e fondatezza dell'atto di recupero.

La ricorrente, con memoria illustrativa, ha sostanzialmente evidenziato che l'eccezione dell'Ufficio circa l'inammissibilità del ricorso perché in formato non nativo digitale è infondata perché l'atto comunque è sottoscritto digitalmente e ha raggiunto lo scopo ed ha replicato alle eccezioni dell'Ufficio.

All'udienza di discussione, la Corte ha trattenuto il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte preliminarmente è chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso perché in formato non nativo digitale.

Rileva al riguardo la Corte che il ricorso depositato nel fascicolo telematico è nativo digitale e munito di firma digitale; invece, il ricorso notificato all'Ufficio è in formato digitale per immagine, ossia ottenuto mediante scansione dell'atto stampato e sottoscritto con firma analogica.

Come ha correttamente rilevato questa Corte con un precedente, da cui non vi è motivo per discostarsi, *"l'art. 16-bis, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che <<Le parti [...] notificano e depositano gli atti processuali [...] esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di*

attuazione...>>. L'art. 3, terzo comma, del citato d.m. n. 163 del 2013 stabilisce poi che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze vengono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative alla costituzione in giudizio delle parti processuali. A questa disposizione ha dato attuazione il d.m. 4 agosto 2015 il quale, all'art. 10, primo comma, prevede espressamente che il ricorso e ogni altro atto processuale devono essere redatti in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b con esclusione della possibilità di utilizzare copie per immagine su supporto informatico di documento analogico. La norma prevede altresì che tali atti debbono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. La giurisprudenza ritiene che queste norme impongono che ogni atto processuale, compresi i ricorsi e gli appelli, vengano redatti secondo precisi requisiti, con appositi strumenti software e sottoscritti con apposita firma digitale. Si è in particolare affermato che il ricorso deve essere un file "nativo digitale", (ossia redatto con un programma di videoscrittura word), convertito nel formato PDF/A e sottoscritto esclusivamente con firma digitale: l'atto processuale formato mediante scansione/copia per immagine deve quindi considerarsi redatto in violazione delle norme sopra richiamate ed è, di conseguenza, privo dei requisiti di esistenza e ammissibilità (cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, sez. II, 29 giugno 2021, n.2428). Ciò precisato, va ora rilevato che non è contestato che il ricorso notificato dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate è stato redatto in forma analogica ed è stato successivamente scansionato per estrarne la copia per immagine. Risulta pertanto evidente la violazione delle norme sopra illustrate. Per queste ragioni deve essere ribadita la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile." Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano n. 2466/2023.

L'inammissibilità del ricorso in formato non nativo digitale è stata ritenuta anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA con le sentenze n. 1891 del 2023 e 2374/2022 che ha osservato come *"L'atto di appello è stato redatto in violazione del disposto dell'art. 16 bis d. lgs 546/1992, il cui terzo comma (così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a, numero 4 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L 17 dicembre 2018, n. 136) prevede testualmente: "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e nei successivi decreti di attuazione". Ai sensi del successivo comma 5: "Le disposizioni di cui alla lettera a) numeri 4 e 5) del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e di secondo grado con ricorso notificato a decorrere dal 1 luglio 2019", normativa quindi pacificamente applicabile alla fattispecie. Rileva il Collegio che l'atto di appello reca la sottoscrizione autografa del difensore, dimostrandosi in questo modo che lo stesso è stato sottoscritto "a mano" da parte del difensore, successivamente scannerizzato, procedura che non rispetta i requisiti previsti dall'art. 10 del decreto 4/08/2015 del Min. Economia e Finanze (Specifiche tecniche al decreto n. 163 del 23/12/2013) nella parte in cui sancisce i requisiti di formazione dei file firmati digitalmente per il successivo deposito/notifica telematica."*

Per il sopraccitato ordine di motivazioni, il ricorso risulta pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese a carico del soccombente che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre accessori di legge.

Milano, 14/11/2023

PROIETTO GALILEO, Presidente
ERCOLANI GIORGIO, Relatore

